

**DELIBERAZIONE 5 DICEMBRE 2017
825/2017/E/EEL**

**CONFERMA DEL PROVVEDIMENTO PRESCRITTIVO NEI CONFRONTI DI UN UTENTE DEL
DISPACCIAMENTO IN PRELIEVO (DELIBERAZIONE 488/2017/E/EEL) RISPETTO A
STRATEGIE DI PROGRAMMAZIONE NON DILIGENTI NELL'AMBITO DEL SERVIZIO DI
DISPACCIAMENTO (PROCEDIMENTO AVVIATO CON DELIBERAZIONE DELL'AUTORITÀ
342/2016/E/EEL) E DEL RELATIVO ALLEGATO B**

**L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO**

Nella riunione del 5 dicembre 2017

VISTI:

- la direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge 481/95) ed, in particolare, l'articolo 2, comma 20, lettera d);
- il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/99;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, come convertito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244 (di seguito: dPR 244/01);
- l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 9 giugno 2006, 111/06, come successivamente integrato e modificato (di seguito: deliberazione 111);
- il vigente Testo Integrato in ordine alla regolazione delle partite fisiche ed economiche del servizio di dispacciamento - *Settlement* (di seguito: TIS);
- la deliberazione dell'Autorità 24 giugno 2016, 342/2016/E/EEL (di seguito: deliberazione 342/2016/E/EEL);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2017, 177/2017/E/EEL;
- la deliberazione dell'Autorità 28 giugno 2017, 488/2017/E/EEL (di seguito: 488/2017/E/EEL)
- la deliberazione dell'Autorità 13 luglio 2017, 526/2017/E/EEL.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha avviato una serie di procedimenti, di natura individuale, per l’adozione di provvedimenti prescrittivi e/o di misure di regolazione asimmetrica, rispettivamente ai sensi dell’articolo 2, comma 20, lettera d) della legge 481/95 e dell’articolo 43, comma 5, del decreto legislativo 93/11, volti a promuovere la concorrenza e garantire il buon funzionamento dei mercati mediante un efficace e proporzionato contrasto di condotte sui mercati all’ingrosso dell’energia e del servizio di dispacciamento, suscettibili di compromettere la corretta interazione tra domanda e offerta, con effetti negativi sull’andamento di tali mercati (di seguito: procedimenti 342/2016/E/EEL);
- nell’ambito dei procedimenti 342/2016/E/EEL, l’Autorità ha adottato, nei confronti della società individuata nell’Allegato A al presente provvedimento individuale (di seguito: Società), il provvedimento prescrittivo 488/2017/E/EEL, riconoscendo alla medesima, all’articolo 3 del deliberato, la facoltà di trasmettere, entro il termine decadenziale di 30 giorni dalla notifica del suddetto provvedimento, ulteriori elementi utili a rivedere quanto definito nell’Allegato B al provvedimento;
- la Società si è avvalsa di tale facoltà, trasmettendo una nota in data 2 agosto 2017 (prot. Autorità 26053 del 3 agosto 2017).

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- i rilievi di natura giuridico-procedimentale, avanzati dalla Società nell’ambito del procedimento a suo carico, esulano dall’oggetto del presente provvedimento che ha unicamente la finalità di rivedere l’applicazione della misura prescrittiva definita nella deliberazione 488/2017/E/EEL, in considerazione degli elementi fattuali forniti dalla Società medesima; si precisa soltanto che, quanto segnalato con riferimento all’inciso del punto 15 della sopracitata deliberazione in cui si afferma che gli elementi di fatto relativi alla Società, emersi nell’ambito dell’istruttoria, non sarebbero stati da essa contestati, è evidentemente un mero errore materiale, stante quanto specificato al punto 12 del medesimo provvedimento dove si elencano proprio le contestazioni della Società in merito alle risultanze istruttorie;
- nella nota trasmessa agli Uffici dell’Autorità, la Società ha evidenziato, con riferimento alle unità di consumo incluse nel proprio portafoglio nel periodo di indagine:
 - i. un aumento dei volumi dispacciati nell’anno 2016 rispetto all’anno precedente nella zona Centro-Sud, con ripercussioni sull’attività di programmazione tradottisi in una sovrastima costante dei prelievi;

- ii. l'episodicità dei comportamenti posti in essere dalla Società qualificabili come programmazioni non accurate come si evincerebbe anche da quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 488/2017/E/EEL.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- non si ravvisano elementi di novità per rivedere il contenuto del provvedimento prescrittivo e quanto riportato nell'Allegato B alla deliberazione 488/2017/E/EEL in quanto le osservazioni presentate dalla Società non risultano dirimenti rispetto alle determinazioni assunte con il suddetto provvedimento; infatti:
 - i. la variazione dei volumi registrata nella zona Centro-Sud e documentata dalla Società presenta un trend costante nel periodo rilevante dell'anno 2016 e la sua gestione rientra pertanto nella diligenza richiesta ad un operatore professionale nell'attività di programmazione;
 - ii. con riferimento alla stessa zona, nonostante l'applicazione della metodologia statistica sviluppata per tener conto dei prelievi discontinui dei clienti industriali in alta tensione inclusi nel portafoglio della Società, gli sbilanciamenti oltre le soglie di tolleranza riguardano quattro mesi consecutivi e, in almeno tre, lo scostamento è rilevante; in ogni caso, in altre tre zone, gli sbilanciamenti risultano sistematicamente oltre soglia in quasi tutti i mesi del periodo di indagine, come riportato dettagliatamente nell'Allegato B alla deliberazione 488/2017/E/EEL, con ciò smentendo la tesi dell'episodicità.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 488/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, ai sensi dell'articolo 4 della medesima

DELIBERA

1. di confermare, come specificato in motivazione, il provvedimento prescrittivo adottato con la deliberazione 488/2017/E/EEL e il contenuto del relativo Allegato B, in ragione degli elementi fattuali trasmessi dalla Società;
2. di notificare il presente provvedimento, comprensivo dell'Allegato A, alla Società e a Terna;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it; la pubblicazione dell'Allegato A è differita al momento in cui saranno stati adottati i provvedimenti di chiusura di tutti i procedimenti

sanzionatori conseguenti ai procedimenti individuali prescrittivi di cui alla
deliberazione 342/2016/E/EEL.

5 dicembre 2017

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni